

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 41-8026

**D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016. Azioni di politica attiva finanziate con le risorse assegnate agli ammortizzatori sociali in deroga. Approvazione del programma di iniziative previste dall'Accordo fra Regione e parti sociali piemontesi del 28 marzo 2017 e dello schema di Convenzione con INPS. Risorse disponibili pari ad 7.438.477,00.**

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto l'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e smi, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;

visto il Decreto Interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, di attuazione della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga;

visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", che all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1 ha modificato il Decreto Legislativo n. 148/2015, aggiungendo all'articolo 44 il comma 6-bis, che consente alle Regioni l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite per la gestione degli ammortizzatori in deroga negli anni 2014, 2015 e 2016 e ancora disponibili nell'anno 2016, in misura non superiore al 50 per cento, in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, con la possibilità di destinarle, in alternativa, ad azioni di politica attiva del lavoro;

vista la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili di cui al sopra citato Decreto ed in particolare al punto 2, lettera c) stabilisce che *"le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016"*;

vista la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, recante "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e smi, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera o) che indica tra le funzioni della Regione il sostegno ad azioni di politica attiva del lavoro anche mediante l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei e dalle iniziative comunitarie;

visto l'accordo fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016 per la gestione della riserva del 50%, in cui, in base ad una prima stima delle risorse disponibili, si destinavano 3.800.000 Euro ad un programma di cantieri di lavoro organizzati dagli Enti Locali secondo le modalità previste dall'articolo 32 della L.R. n. 34/2008;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 31 gennaio 2017, con cui si precisa in primo luogo che gli interventi di politica attiva eventualmente previsti dalle Regioni attingendo alla riserva del 50% possono essere definiti entro la scadenza del 31 marzo 2017, posticipando il termine del 31 dicembre 2016 stabilito con la Circolare n. 34/2016 sopra citata, in considerazione dello stanziamento aggiuntivo di risorse, per l'importo complessivo di 65 milioni di Euro, di cui 5.115.704 destinati alla Regione Piemonte, approvato con il Decreto Interministeriale n. 1600107 del 22 dicembre 2016, e si dispone, in secondo luogo, che i trattamenti di mobilità in deroga possono seguire unicamente precedenti trattamenti di mobilità in deroga e/o ordinari, e che non è consentito alle Regioni autorizzare il pagamento di domande di mobilità in deroga presentate al termine della fruizione di altre prestazioni di disoccupazione, quali ASpI, NASpI e ASDI, introducendo un vincolo non esplicitato nella normativa vigente, e causando così nella nostra regione il blocco delle liquidazioni di numerose domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti richiesti pervenute da percettori di prestazioni di sostegno al reddito diverse dalla mobilità ordinaria o dalla mobilità in deroga, creando un'evidente situazione di disparità con le oltre 200 domande dello stesso tipo autorizzate prima del 31 gennaio 2017;

visto l'Accordo fra la Regione Piemonte e le parti sociali del 28 marzo 2017, recepito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-4830 di pari data, con cui si prende atto delle disposizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 2/2017 sopra citata e dell'aumento delle risorse disponibili nell'ambito della riserva del 50%, a seguito dello stanziamento aggiuntivo sopra menzionato e delle risultanze del monitoraggio in merito effettuato dall'INPS, portando ad 8 milioni di Euro l'entità delle risorse destinate alla programmazione dei cantieri di lavoro di cui al precedente Accordo Regionale del 19 dicembre 2016, e prevedendo di recuperare le domande di mobilità in deroga rimaste inevase a seguito delle disposizioni presenti nella Circolare Ministeriale n. 2/2017 sostituendo l'indennità di mobilità in deroga, non più autorizzabile, con un'indennità forfettaria dell'importo di 4.000 Euro, legata alla partecipazione dei richiedenti ad iniziative di politica attiva di base organizzate dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti, per un importo massimo stimato in 1,5 milioni di Euro;

viste le Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 e n. 6077 del 10 aprile 2017, che hanno stabilito che per l'avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura da parte delle Regioni e Province autonome delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e che solo una volta completato il processo di decretazione sarà possibile procedere alla stipula delle convenzioni con INPS;

tenuto conto della comunicazione prot. 48272/A1502A del 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte ha notificato all'INPS la chiusura della decretazione relativa ai procedimenti di autorizzazione per il pagamento delle domande di ammortizzatori in deroga, nonché della nota del 16 agosto 2017, prot. n. 31614/A1502A, relativa alla CIG in deroga e alle verifiche effettuate sugli elenchi trasmessi dalla sede centrale INPS, e della nota del 2 marzo 2018, prot. n. 13348/A1502A, relativa alla trasmissione sul Sistema Informativo Percettori delle domande di mobilità in deroga afferenti il triennio 2014-2016, a cui hanno fatto seguito ulteriori verifiche condotte con la Direzione Regionale INPS che hanno portato alla risoluzione di varie situazioni anomale segnalate dal sistema informativo dell'Istituto;

preso atto che le risorse individuate a seguito della chiusura della decretazione di autorizzazione delle domande di mobilità in deroga in attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs 148/2015, sono state quantificate dalla Direzione Centrale INPS in € 7.438.477,00, come da

comunicazione del 23 luglio 2018, prot. 72486, sulla base di un calcolo operato in gran parte su dati a preventivo e che soddisfa solo parzialmente le previsioni di spesa per politica attiva prima citate, riferite alle attività programmate nell'intesa tra regione e parti sociali del 18 marzo 2017, ammontanti a 9,5 milioni di Euro, risultando molto inferiore alla somma attesa, che era stata stimata dagli uffici regionali sulla base del monitoraggio INPS pubblicato periodicamente sul Sistema Informativo Percettori, che all'ultima data disponibile (22 novembre 2018) riporta un saldo a favore della Regione Piemonte di € 11.687.170;

considerato che con comunicazione n. 3156 del 10 agosto 2018 l'INPS ha definito le modalità tecniche per richiedere all'Istituto stesso il ricalcolo delle risorse residue sulla base delle spese effettivamente liquidate, che porterebbe presumibilmente ad un allineamento del dato con quello pubblicato sul Sistema Informativo Percettori, che presuppongono però che la Regione assuma a proprio carico eventuali costi derivanti da domande di CIG o mobilità in deroga regolarmente autorizzate ma ancora inevase a seguito di ritardi nella trasmissione della modulistica a carico dell'azienda o del lavoratore interessati o da altre problematiche di natura tecnica o amministrativa;

tenuto conto del fatto che anche altre regioni hanno lamentato che la somma quantificata dalla Direzione Centrale INPS risultava molto inferiore all'importo previsto, per cui la Direzione competente del Ministero del Lavoro ha convocato un incontro in data 3 ottobre 2018 per discutere della questione, nel quale le Regioni hanno proposto, in alternativa alla soluzione avanzata dall'INPS per la gestione delle domande inevase, la creazione presso l'INPS di un fondo di accantonamento, commisurato per ogni regione al numero di pratiche in sospeso e coperto da una quota delle risorse residue dalla gestione ordinaria, a cui l'Istituto possa accedere per liquidare le domande che venissero definite;

considerato che, per quanto riguarda il recupero delle domande di mobilità in deroga istruite con esito positivo, ma bloccate a seguito della Circolare Ministeriale n. 2/2017, la Regione ha predisposto l'elenco completo dei soggetti interessati depositato presso gli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale e che sarà formalizzato con provvedimento dirigenziale, elenco che comprende attualmente 294 nominativi, e che sarà trasmesso all'Agenzia Piemonte Lavoro, che coordina e gestisce i Centri per l'impiego, per l'organizzazione nelle sedi dei Centri competenti in relazione al domicilio dei destinatari della sessione di orientamento sulla ricerca attiva del lavoro prevista dall'Accordo del 28 marzo 2017 quale condizione per erogare l'indennità di partecipazione sostitutiva dell'indennità di mobilità in deroga;

tenuto conto che con le suddette risorse la Regione prevede di attivare altri interventi di politica attiva (cantieri di lavoro) in coerenza con l'Accordo Regionale del 28 marzo 2017 di cui alla DGR n. 2-4830 del 28 marzo 2017,

preso atto che, con determinazione presidenziale dell'8 novembre 2017, n. 164, oggetto della Circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, l'INPS ha approvato lo schema di Convenzione tra Regioni/Province autonome ed INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione dell'art. 44, comma 6-bis del D.lgs n. 148/2015 finalizzati ad azioni politica attiva avviate da detti Enti, ad oggi pari solo ad € 7.438.477,00, per le problematiche prima evidenziate.

tenuto conto dell'urgenza di avviare il programma di politiche attive previsto, in sospeso da oltre un anno e mezzo, e vista la disponibilità dell'INPS a sottoscrivere un addendum alla suddetta Convenzione per la gestione degli eventuali maggiori importi che dovessero risultare disponibili per le azioni di politica attiva della Regione in attuazione della DGR 2-4830 del 28 marzo 2017.

ritenuto quindi opportuno ripartire le risorse sopra individuate nella misura di € 6.138.477 per l'attuazione del programma di cantieri di lavoro, ed € 1.300.000 per il pagamento delle indennità di partecipazione da corrispondere ai richiedenti domande di mobilità in deroga rimaste inevase a seguito del blocco operato dalla Circolare Ministeriale n. 2/2017, come prima specificato;

ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale, nella persona del Direttore Regionale, la sottoscrizione della Convenzione con la Direzione Regionale INPS secondo lo schema il cui testo è allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche e non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente in capo all'INPS.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;  
visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
vista la L.R. n. 7/2001;  
vista la L.R. n. 23/2008;  
vista la L.R. n. 34/2008;  
vista la L.R. 23/2014;

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

-di approvare, la destinazione delle risorse disponibili complessivamente pari ad € 7.438.477,00 da ripartirsi nella misura € 6.138.477 per l'attuazione del programma di cantieri di lavoro, e 1.300.000 per il pagamento delle indennità di partecipazione da corrispondere ai richiedenti domande di mobilità in deroga rimaste inevase a seguito del blocco operato dalla Circolare Ministeriale n. 2/2017;

-di approvare lo schema di Convenzione con l'INPS, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale, nella persona del Direttore regionale affinché proceda alla sottoscrizione della Convenzione con INPS, il cui schema è approvato con il presente provvedimento;

-di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale l'attuazione degli interventi di politica attiva organizzati dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti previsti dall'accordo regionale di cui alla D.G.R. 2-4830 del 28 marzo 2017 come in premessa specificato;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono interamente in capo all'INPS.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE**

**Tra la Regione Piemonte e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione Art. 2. dell'art. 44, comma 6 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome.**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale ....., Dott. ...., giusta determinazione presidenziale n. 164 del 8.11.2017.

e

la Regione Piemonte Codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Direttore della Direzione Coesione Sociale con sede in via Magenta 12, Dott. .... giusta delega del Presidente della Regione.

(di seguito indicati congiuntamente anche "le Parti")

**PREMESSO CHE**

- L'art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese;
- Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all' art. 4, comma 2, la necessità di fissare i criteri per la concessione di tali prestazioni; in attuazione della citata disposizione normativa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il Decreto n. 83473;
- Il Decreto n. 83473 del 1 agosto 2014 ha previsto, all'art. 6, comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli artt. 2 e 3 del medesimo Decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014;
- Il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, all'art. 44, comma 6, ha stabilito che per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti

di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, ha previsto che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016;
- Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il Decreto Legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo all'art. 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. La disposizione normativa è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che, *"le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016"*;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l'avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al Decreto Legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la

chiusura da parte delle Regioni e Province autonome delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti;

- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che solo una volta completato il processo di decretazione da parte delle Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le Regioni e Province autonome dovranno assumersi la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L'Istituto ha trasmesso alla Regione Piemonte, con nota prot. 0010645 del 21 giugno 2017 l'elenco dei decreti pervenuti sul Sistema Informativo Percettori, e la Regione Piemonte ha comunicato, con nota prot. 48272/A1502A del 19 dicembre 2017 sotto la propria responsabilità, di aver completato la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, inserendo tutti i decreti in banca dati percettori, e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati **dall'Istituto**; la Regione Piemonte si assume al contempo la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L'Istituto ha trasmesso alla Regione Piemonte, con nota prot. 72486 del 23 luglio 2018 la quantificazione delle risorse a disposizione della Regione Piemonte che ammontano a € 7.438.477;
- La Regione Piemonte, con nota prot. 53003 del 22/11/2018 ha accettato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, oggetto della presente Convenzione, pari a 7.438.477 in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l'indicazione che le stesse saranno finalizzate all'erogazione delle prestazioni di politica attiva comunicate con apposita nota al Direttore Regionale dell'Istituto;
- Il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 del 1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l'INPS di stipulare convezioni con le Regioni e le Province autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, *“a condizione che la stipula delle Convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per gli scopi originari previsti dalla disposizione), conseguenti all'accertamento e all'individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185”*.
- Con la medesima nota il Ragioniere Generale dello Stato si è espresso positivamente previa la possibilità per l'INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoriera Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che *“tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province autonome da rimborsare all'INPS solo a consuntivo”*, e che *“nel caso di risorse a carico del fondo per l'occupazione la fase di consuntivazione investe anche l'azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”*;

**premesso quanto sopra, le Parti concordano:**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione Piemonte, l'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al Decreto Legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Piemonte come destinatari delle citate misure.
2. L'attività di erogazione dell'importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati dalla Regione Piemonte, con l'indicazione dell'importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui al successivo art. 2.

## **Articolo 2**

### **Adempimenti delle parti**

1. La Regione Piemonte individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo di fruirla, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento, nei limiti degli importi indicati in premessa, secondo le modalità telematiche che l'INPS definirà successivamente e poi comunicherà alla Regione Piemonte. La Regione Piemonte, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell'importo dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.
2. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Piemonte, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario, non assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione Piemonte. Si precisa, inoltre, che l'Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tale attività sono competenza della Regione Piemonte.
3. Previa comunicazione all'INPS, la Regione Piemonte potrà erogare prestazioni ulteriori rispetto agli importi indicati in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale (IBAN .). L'Istituto, si impegna anche in questo caso, previa verifica della provvista, ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Piemonte, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente comma 2.

4. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione Piemonte non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall'Istituto, e comunicato alla Regione/Provincia autonoma, non potranno essere imputati all'Istituto.
5. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

### **Articolo 3**

#### **Regime fiscale**

1. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l'Istituto è tenuto ad effettuare, ove previsto, all'atto del pagamento ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/73, le ritenute IRPEF, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.

### **Articolo 4**

#### **Monitoraggio e rendicontazione**

1. L'INPS si impegna a fornire al MLPS ed alla Regione Piemonte, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
2. L'INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione Piemonte, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle risorse del "Fondo Sociale Occupazione e Formazione" di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009, sulla base della rendicontazione annuale resa dall'Istituto. La Regione Piemonte risulta garante dell'effettivo recupero delle somme da parte dell'Istituto.
3. Qualora la Regione Piemonte autonoma comunichi di voler erogare interventi di politica attiva ulteriori, rispetto a quelli indicati in premessa, e previo conferimento anticipato della provvista, l'INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima Regione Piemonte il dettaglio dei singoli pagamenti.

### **Articolo 5**

#### **Costi del servizio**

- .1 La Regione Piemonte riconosce all'INPS 4,86 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di compenso per l'erogazione del servizio; detto compenso è esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n.

633/1972 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura della Direzione Regionale.

## **Articolo 6 Contenzioso**

1. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione Piemonte.
2. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente Convenzione, la Regione Piemonte è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

## **Articolo 7 Referenti della Convenzione**

1. Con successive note le Parti individuano i referenti della presente Convenzione e le relative PEC per le comunicazioni istituzionali.

## **Articolo 8 Trattamento dati personali**

1. L'INPS e la Regione Piemonte in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto Legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla Legge.
4. Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente Convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

**Articolo 9**  
**Durata**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all'INPS dalla Regione Piemonte.
2. L'Istituto comunque potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.

Per la Regione Piemonte \*

Per l'INPS \*

*\* Firmato Digitalmente*